

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIVA, ALBERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI, FIORI, FOA, GIOLITTI, NEBBIA, ONGARO BASAGLIA, ONORATO, OSSICINI, PASQUINO, ROSSI, STREHLER, ULIANICH e VESENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1990

Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia

fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, nella seduta del 10 ottobre 1990

ONOREVOLI SENATORI. – Ventiquattro anni fa, il 4 novembre 1966, la città di Venezia rischiò di essere letteralmente cancellata dalla furia degli elementi, in condizioni climatiche particolarmente avverse. L'opinione pubblica italiana ed internazionale, si accorse così, quasi all'improvviso, della fragilità intrinseca dell'anomalia veneziana che, se aveva saputo resistere per secoli alle sfide degli uomini e del mare, poteva però avviarsi ad un rapido ed implacabile declino se non fossero state messe in campo, rapidamente e con efficacia, iniziative straordinarie per la sua salvezza.

È passato un quarto di secolo; gli appelli si sono succeduti agli appelli, le leggi speciali alle leggi speciali. Gli studiosi

hanno avanzato proposte, gli enti locali hanno reclamato competenze, sono stati creati «comitatoni» e consorzi speciali. Lo Stato ha investito risorse straordinarie, destinate a «salvare Venezia», un obiettivo definito – giustamente – di «preminente interesse nazionale», non fosse altro per la necessità di preservare al meglio, per le generazioni future, quello che a buon diritto poteva essere considerato un «bene comune dell'umanità».

Si sollecitano nuovi investimenti, per il «proseguimento dell'intervento straordinario», ma la pochezza dei risultati finora raggiunti balza agli occhi anche di un osservatore superficiale. Sono gli stessi protagonisti a dichiararlo: i tecnici impe-

gnati nel consorzio «Venezia Nuova», le amministrazioni locali, le istituzioni culturali italiane ed internazionali, ed anzitutto i veneziani, che si sentono ancora una volta abbandonati, ingannati, traditi. Ad ogni inizio di estate si attende l'«emergenza alghe», discutendo sulle competenze e le tecnologie di un'adeguata politica di disinquinamento; ad ogni marea si attende il flagello dell'acqua alta, mentre si susseguono i progetti ed i contro-progetti per frenare il dissesto idrogeologico; anni di «interventi straordinari» non sono stati sufficienti neppure ad assicurare l'ordinario smaltimento dei rifiuti solidi urbani o la pulizia dei canali.

Ed intanto Venezia muore. Non è un'esagerazione retorica. Il fatto è che, mentre ci si preoccupa per lo (sconsiderato) concerto dei *Pink Floyd*, o per la presenza dei cosiddetti «saccopelisti», in pochi si accorgono che i veneziani fuggono da Venezia: abbandonati a se stessi, abbandonano la città. Ed è questo a creare la pre-condizione essenziale per un degrado sempre più accelerato: una città morta, una città-museo soffocata dalla monocultura turistica e privata di ogni altra dimensione di vita sociale ed economica, non potrà che declinare, circondata da un rimpianto troppe volte ipocrita.

Da queste amare considerazioni siamo giunti ad ipotizzare un intervento drastico, davvero «straordinario», con l'obiettivo di restituire in tempi brevi Venezia ai veneziani: di restituire loro una città «da vivere», e non solo da conservare come un soprammobile. La sfida essenziale - a nostro parere - è proprio quella di radicare nuovamente a Venezia interessi ed attività culturalmente, socialmente ed economicamente vitali, così che il «grande malato» possa produrre da sé gli anticorpi che lo condurranno alla guarigione.

L'esempio a cui abbiamo guardato con naturale interesse è la celeberrima esperienza roosveltiana della *Tennessee Valley Authority*, che in frangenti socio-economici drammatici, e in un'area particolarmente disastrosa dal punto di vista ambientale, seppe suscitare energie straordinarie ed

iniziative economiche diffuse, di soggetti pubblici e privati, indirettamente sollecitate dall'intervento federale. Adeguando l'esempio alle caratteristiche dell'ordinamento giuridico italiano, suggeriamo allora, con il presente disegno di legge, di procedere alla costituzione di una nuova società per azioni, a capitale inizialmente interamente pubblico (e comunque sempre a prevalente partecipazione pubblica) che eserciti direttamente le competenze riservate allo Stato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Come nel caso della *Tennessee Valley Authority* abbiamo tentato di saldare l'opportunità di un intervento flessibile ed efficace, condotto con logica imprenditoriale e con strumenti di diritto privato, e la necessità di garantire con il massimo rigore la prevalenza degli interessi pubblici, e dunque il diritto-dovere dello Stato e delle amministrazioni locali di indirizzare e controllare gli interventi di risanamento. Come nell'esempio della «TVA» abbiamo tentato di temperare il «preminente interesse nazionale» - che impone un intervento diretto dello Stato per la salvaguardia e la rivitalizzazione di Venezia - con la insopprimibile funzione degli enti locali. In questo senso ci sembra che si debbano accantonare le sterili contese sulle competenze di ciascun ente, che in questi anni ne hanno assorbito l'impegno prevalente, senza per questo garantire ad alcuno di essi la capacità di intervenire con efficacia sui problemi più urgenti; abbiamo scelto piuttosto una strada che ne può valorizzare l'impegno comune, le sinergie in un impegno eccezionale per salvare una città unica al mondo. Questo obiettivo è stato perseguito garantendo alla regione Veneto, alla provincia ed al comune di Venezia dapprima la possibilità di designare i componenti del consiglio di amministrazione, che si affiancheranno al presidente della nuova *authority*, ed in seguito (dopo i primi cinque anni) la possibilità di partecipare al «pacchetto di maggioranza» del capitale societario. Al tempo stesso gli strumenti più flessibili - l'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci, l'intervento del comi-

tato scientifico - potranno assicurare in ogni momento il diretto e responsabile coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, e delle massime espressioni della cultura che oggi operano a Venezia o che di Venezia si occupano.

L'iniziativa di questo nuovo disegno di legge muove naturalmente dalla constatazione che finora gli interventi straordinari, disposti principalmente con le leggi n. 171 del 1973, e n. 798 del 1984, non hanno raggiunto il loro scopo, nonostante la quantità tutt'altro che irrilevante delle risorse messe a disposizione.

Le ragioni di risultati tanto magri sono essenzialmente tre. È mancato anzitutto un effettivo coordinamento - anzi, una gestione unitaria - dei diversi aspetti dell'intervento straordinario; così, nonostante promettenti iniziative (come la costituzione del consorzio Venezia Nuova), le competenze sono rimaste disperse in più centri di decisione, con sovrapposizioni, contrasti, inefficienze. L'intervento pubblico ha sofferto, inoltre, del peso consueto di procedure farraginose e defatiganti, paradossalmente complicate proprio da quelle leggi che le avrebbero dovute snellire per l'urgenza dei problemi di Venezia. Sul piano dei contenuti, però, l'efficacia delle politiche di salvaguardia ha scontato negativamente soprattutto l'illusione di poter «salvare Venezia» senza affrontarne i problemi di fondo: se anche gli interventi di risanamento ambientale e idrogeologico fossero stati condotti a buon esito, ben difficilmente si sarebbe arrestato l'implacabile degrado di Venezia senza la contestuale adozione di misure adeguate per restituirle una effettiva vitalità sociale ed economica. Per scongiurare lo scivolamento verso la «città-museo», Venezia e i veneziani dovevano ritrovare nuove ragioni di vita, nuove attività, nuove prospettive di sviluppo compatibili con le straordinarie peculiarità storiche, artistiche e ambientali della laguna.

Naturalmente nella redazione del disegno di legge sono state attentamente valutate le più autorevoli osservazioni critiche che finora sono state mosse sulle esperienze precedenti di intervento straordinario

per Venezia, e le numerose ipotesi di lavoro avanzate da più parti negli ultimi anni (valgano ad esempio le note critiche proposte dal consorzio «Venezia Nuova» o le ipotesi avanzate da Massimo Cacciari sulla rivista «Micromega»). Coerentemente con tali premesse, è stato possibile individuare gli obiettivi fondamentali di una nuova legge organica per Venezia:

a) unificare le competenze relative agli interventi per la salvaguardia di Venezia, tuttora disperse tra più amministrazioni pubbliche nonostante le leggi speciali, e nonostante il proclamato «preminente interesse nazionale»;

b) collegare gli interventi di salvaguardia (idrogeologica, ambientale ed artistico-monumentale) con interventi mirati a rivitalizzare e riqualificare il tessuto socio-economico della città, verso il superamento dei modelli già sperimentati con conseguenze disastrose (industrializzazione selvaggia a Mestre-Marghera, monocultura turistica in laguna);

c) creare una *authority* per operare con snellezza, con regole e logiche imprenditoriali, ma in costante rapporto con le amministrazioni locali e con le più qualificate espressioni della comunità scientifica e culturale;

d) garantire simmetrica efficacia agli interventi dell'*authority* ed al controllo da parte del Parlamento e delle amministrazioni locali.

Con l'articolo 1 è stata riproposta la (ottima!) formulazione dell'articolo 1 della legge n. 171 del 1973: una formulazione ampia ed esaustiva, ma allora contraddetta da una legge che nulla di concreto suggeriva per la «vitalità socio-economica» di Venezia: «La salvaguardia di Venezia e della sua laguna» - si leggeva già allora - «è ...problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica» pertanto «garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idrogeologico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-

economica, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione». A completamento di tale norma «programmatica», confermando la necessità del concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali, il disegno di legge introduce la più rilevante novità, stabilendo che «le funzioni di competenza dello Stato... sono esercitate per mezzo di una società per azioni a capitale interamente pubblico, denominata "Nuova Serenissima"». L'articolo 2 precisa gli interventi di competenza dello Stato, unificando le competenze che, nello schema della legge n. 171 del 1973, erano ripartite tra Stato e Regione (a quest'ultima competevano gli interventi per il disinquinamento ed il risanamento ambientale), e puntualizzando le competenze statali in ordine allo «sviluppo socio-economico di Venezia e della sua laguna».

Negli articoli successivi si precisano le caratteristiche della società «Nuova Serenissima», garantendone il capitale sociale iniziale (articolo 3) e stabilendo la composizione del consiglio di amministrazione che resterà in carica nei primi cinque anni di durata della società (articolo 4). Al fine di assicurare un equilibrio effettivo tra le esigenze di efficacia imprenditoriale dell'intervento, e la puntuale valorizzazione del controllo pubblico, si stabilisce:

a) che il presidente della società sarà designato dal Governo, secondo un modulo istituzionale già previsto dall'ordinamento per simili categorie di interventi (il «commissario straordinario» delineato nella legge n. 400 del 1988), tanto che la sua eventuale cessazione dalla carica (per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra ragione) comporterà la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione;

b) che gli altri componenti del consiglio saranno designati dai consigli della Regione, della provincia e del comune, ma con accorgimenti tesi a scongiurare rapporti di subalternità con le maggioranze locali contingenti (maggioranza qualificata per la designazione e requisiti soggettivi di sicura competenza tecnico-scientifica, rafforzati dal sistema delle «terne»).

Nella composizione del consiglio di amministrazione si scorge l'evidente eco della *Tennessee Valley Authority*, ma in originale rapporto con le peculiarità dell'ordinamento italiano, sia in ordine all'organizzazione dell'attività di Governo (*ex* legge n. 400 del 1988) che alle competenze della Regione e degli enti locali (come precisate dalla recente legge n. 142 del 1990).

In una prima fase (cinque anni) il capitale sociale sarà versato integralmente dallo Stato, a tal fine utilizzando stanziamenti già deliberati sulla base delle precedenti leggi, nonché gli accantonamenti per il «proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia», già previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (articoli 3 e 15). Alla società verranno inoltre trasferiti in usufrutto i beni immobili già sdemanializzati (analogamente a quanto si fece, per il comune di Venezia, con la legge n. 798 del 1984), sia allo scopo di utilizzare questo cospicuo patrimonio immobiliare per le convenzioni di cui all'articolo 10 (e dunque come principale leva di incentivazione per gli interventi di sviluppo socio-economico), sia per poter garantire l'assunzione di mutui o l'emissione di obbligazioni. La società dovrà infine curare il coordinamento di ogni altro intervento (pubblico o privato, italiano o straniero, o internazionale) che sia stato promosso per i medesimi fini indicati dalla legge.

Ulteriori contributi statali sono possibili (quantificati in legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11-*quater* della legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988), ma solo in relazione a specifici progetti, già sommariamente indicati all'articolo 5 (le ipotesi suggerite nell'articolo - che naturalmente potranno essere arricchite con nuove proposte - tengono conto dei più autorevoli e convincenti suggerimenti finora emersi per la riqualificazione del tessuto urbano e socio-economico di Venezia).

Allo scadere del quinto anno di attività, la struttura della società potrà variare, accentuandone la natura privatistica:

a) con la cessione di quote del capitale sociale alla regione Veneto, alla provincia ed al comune di Venezia;

b) con la ricapitalizzazione finalizzata all'intervento di nuovi soci, pubblici o privati.

A garanzia del preminente interesse pubblico restano:

a) la maggioranza assoluta del capitale sociale assicurata ai quattro principali soci pubblici (Stato, Regione, provincia e comune);

b) la nomina governativa del presidente (sempre nella veste di «commissario straordinario» ex articolo 11 della legge n. 400 del 1988).

Naturalmente la società si organizza in forme liberamente scelte. Le uniche precisazioni della legge sono:

a) la previsione di un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione;

b) la possibilità di integrare gli organi della società anche attraverso provvedimenti di distacco temporaneo di personale dipendente da amministrazioni statali, anche al fine di valorizzare le rilevanti professionalità oggi disperse nelle molte amministrazioni che si occupano dell'«emergenza Venezia» (articolo 7);

c) la previsione di un comitato scientifico internazionale (articolo 8).

Il comitato scientifico dovrà contribuire:

a) ad assicurare un coinvolgimento costante e formalizzato delle più autorevoli voci della comunità scientifica, anzitutto locale (attraverso le designazioni da parte delle università di Venezia e di Padova, o degli ordini professionali della regione);

b) ad esplicitare il costante raccordo con le istituzioni internazionali (UNESCO e Parlamento europeo), nonché con il Parlamento nazionale;

c) a garantire il prezioso apporto di uffici ed autorità già operanti nel contesto veneziano (il Magistrato alle acque, il provveditore al porto, il presidente della Biennale, i sovrintendenti ai beni culturali, ambientali, artistici ed archeologici).

Il costante raccordo con tutte le amministrazioni locali interessate (taluni interventi possono coinvolgere necessariamente di-

verse decine di comuni) è garantito dalla previsione di un'«assemblea dei sindaci», a carattere consultivo, riunita annualmente per esaminare programmi e progetti della società (articolo 9), ed alla possibilità riconosciuta al presidente della società, di far ricorso alle procedure dell'«accordo di programma», recentemente disciplinato dalla legge n. 142 del 1990, di riforma delle autonomie locali (articolo 27).

Come si è già sottolineato, la gestione dei patrimoni immobiliari costituisce una delle principali leve per l'incentivazione di attività ambientalmente e socialmente compatibili con le caratteristiche di Venezia. A tal fine la legge dispone:

a) che la società possa utilizzare il patrimonio immobiliare di cui dispone (in usufrutto o in proprietà) per stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati relativamente al restauro degli stessi immobili, ma anche (e soprattutto) al loro utilizzo;

b) che la società possa stipulare convenzioni con privati al fine di garantire il restauro degli stessi immobili previo accordo sulla successiva offerta in locazione delle unità abitative;

c) che la società possa stipulare convenzioni con proprietari privati per garantire il restauro degli immobili di loro proprietà, previo accordo su specifiche destinazioni d'uso in relazione alle finalità della legge.

Il delicato nodo delle procedure viene affrontato con una soluzione che garantisce al tempo stesso il massimo di rapidità e di efficacia ed il più trasparente controllo:

a) dei programmi di massima e dei progetti esecutivi è data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale*;

b) programmi e progetti sono liberamente consultabili da chiunque;

c) entro novanta giorni dall'annuncio è possibile proporre opposizione motivata per le ragioni indicate dalla legge («motivi attinenti alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla tutela del patrimonio arti-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stico, archeologico e monumentale, alla valutazione dell'impatto ambientale o alle conseguenze socio-economiche degli interventi»);

d) nel caso sia stata proposta opposizione, decide il Presidente del Consiglio dei ministri entro ulteriori sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) il meccanismo complessivo è regolato secondo il principio del «silenzio assenso».

Il procedimento così regolato sostituirà

tutte le autorizzazioni e i pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente del Consiglio dei ministri vigila sull'attività della società, ottenendo copia dei bilanci, ricevendo annualmente una relazione illustrativa sui programmi, i progetti e le opere allo studio o in corso, e riferendone entro il 30 giugno al Parlamento; nel primo quinquennio di vita della società, sarà lo stesso Presidente del Consiglio ad approvarne i bilanci.

Sono naturalmente abrogate le leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 29 novembre 1984, n. 798.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idrogeologico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

3. Al perseguimento delle predette finalità concorrono lo Stato, la Regione e gli enti locali.

4. Le funzioni di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, sono esercitate per mezzo di una società per azioni a capitale interamente pubblico, denominata «Nuova Serenissima», secondo le norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Sono di competenza dello Stato gli studi, i progetti e le opere indicati negli articoli 7 e 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, relativi:

a) all'equilibrio idrogeologico della laguna veneta;

b) al risanamento ambientale ed al disinquinamento atmosferico e delle acque della laguna;

c) al restauro, al consolidamento ed alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico ed archeologico della città di Venezia.

2. Sono altresì di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 e per gli effetti della presente legge, gli interventi straordinari finalizzati allo sviluppo socio-economico

della città di Venezia e della sua laguna relativi:

a) alla programmazione ed incentivazione di attività economiche ambientalmente e socialmente compatibili con le caratteristiche della città di Venezia;

b) alla regolazione dei flussi turistici;

c) alla edilizia pubblica ed alla disciplina dell'uso dei patrimoni immobiliari pubblici e privati;

d) agli studi, progetti ed opere necessarie alla ristrutturazione dei trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, nonché ai collegamenti stradali tra Venezia e la terraferma.

Art. 3.

1. È costituita la società Nuova Serenissima, che esercita le funzioni di cui alla presente legge sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il capitale sociale della società Nuova Serenissima è sottoscritto integralmente dallo Stato. Le azioni sono depositate presso il Ministero del tesoro. Il capitale sociale è stabilito in lire 750 miliardi, ed è conferito dallo Stato nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 250 miliardi annue.

3. Lo Stato conferisce altresì nel capitale sociale gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa deliberate con la legge 29 novembre 1984, n. 798, con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e con l'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano contabilizzate nel bilancio dello Stato come residui di stanziamenti.

4. Sono costituiti in usufrutto novantennale a favore della società Nuova Serenissima i beni immobili di cui all'articolo 15 della legge 19 novembre 1984, n. 798, nonché gli altri beni siti in Venezia o nella laguna veneta che, già appartenenti al demanio dello Stato, siano stati trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato con decreto del Ministro delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

5. La società Nuova Serenissima è autorizzata a contrarre mutui e ad emettere obbligazioni, con le garanzie reali derivanti dai beni di cui al comma 4.

6. La società Nuova Serenissima coordina la gestione e l'impiego di ogni altro contributo pubblico o privato, anche proveniente dall'estero, che sia concesso per la salvaguardia idrogeologica, ambientale e artistica o per lo sviluppo socio-economico di Venezia e della sua laguna.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione della società Nuova Serenissima è costituito:

a) da un commissario straordinario del Governo, nominato a norma dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne assume la presidenza;

b) da un esperto di pianificazione territoriale ed urbanistica, designato dal consiglio regionale del Veneto con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati, nell'ambito di una terna di nomi indicata dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti del Veneto d'intesa con l'Istituto universitario di architettura di Venezia;

c) da un esperto di tecniche del disinquinamento, o di tecniche della valutazione di impatto ambientale, designato dal consiglio provinciale di Venezia con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal senato accademico dell'università di Venezia;

d) da un esperto di materie economiche designato dal consiglio comunale di Venezia con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal senato accademico dell'università di Venezia.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, a norma del comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e restano in carica cinque anni.

3. La cessazione dalla carica del presidente del consiglio di amministrazione, comunque motivata, comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

4. Entro novanta giorni dalla nomina dei suoi componenti, il consiglio di amministrazione delibera all'unanimità lo statuto della società Nuova Serenissima, e lo propone per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con proprio decreto.

5. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, responsabile dell'organizzazione interna della società.

Art. 5.

1. Lo Stato può ulteriormente contribuire alla realizzazione di specifici programmi di intervento presentati dalla società Nuova Serenissima, con stanziamenti il cui ammontare è definito annualmente dalla legge finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362:

a) per la riqualificazione e lo sviluppo dell'Università degli studi di Venezia, articolandone le sedi in laguna e nella terraferma;

b) per il potenziamento della stazione ferroviaria di Venezia-Mestre, per la costruzione di una metropolitana di superficie che colleghi l'aeroporto Marco Polo di Venezia-Tessera, la stazione ferroviaria di Venezia-Mestre e l'attuale stazione ferroviaria di Venezia-Santa Lucia, e per la conseguente liberazione delle aree attualmente occupate da strutture e materiale delle Ferrovie dello Stato nella città di Venezia;

c) per la riorganizzazione e la eventuale ridislocazione delle attività e delle infrastrutture portuali;

d) per l'allestimento a Venezia di un Istituto nazionale sperimentale per il restauro;

e) per la localizzazione a Venezia dell'Agenzia europea per l'ambiente, ovvero di

centri di ricerca o strutture tecniche ad essa collegati;

f) per l'allestimento a Venezia di un centro per il coordinamento informatico dei flussi e delle attività turistiche;

g) per ulteriori interventi di rilevante impatto sociale, economico o ambientale connessi con le finalità di cui all'articolo 2.

Art. 6.

1. Allo scadere del quinto anno di attività, il consiglio di amministrazione può deliberare all'unanimità la cessione di quote del capitale sociale alla regione Veneto, alla provincia di Venezia ed al comune di Venezia.

2. A tale scadenza il consiglio di amministrazione può altresì deliberare all'unanimità una ricapitalizzazione della società consentendo che quote del capitale sociale siano acquisite da soggetti pubblici o privati, purchè lo Stato e gli enti di cui al comma 1 conservino comunque la maggioranza assoluta dello stesso capitale sociale.

3. Entro sessanta giorni dall'avvenuto conferimento dei nuovi capitali, il consiglio di amministrazione procede alla convocazione dell'assemblea dei soci per la deliberazione del nuovo statuto sociale.

4. Resta ferma la nomina del presidente della società con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7.

1. La società Nuova Serenissima si avvale di collaborazioni qualificate o di personale dipendente assunto con contratto di diritto privato. Su motivata richiesta del consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per la funzione pubblica, può disporre il distacco temporaneo presso la società di personale di qualsiasi qualifica dipendente da amministrazioni statali.

Art. 8.

1. La società Nuova Serenissima, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce un proprio comitato scientifico internazionale, con esperti in numero non superiore a dodici, designati dalle università di Venezia e di Padova, dagli ordini professionali, da istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere.

2. Sono membri di diritto del comitato scientifico il rappresentante dell'UNESCO per i problemi di Venezia, nonché i Presidenti delle Commissioni del Parlamento europeo competenti in materia di protezione dell'ambiente e di cultura.

3. Alle riunioni del comitato scientifico sono invitati i Presidenti delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti in materia di cultura e beni culturali e ambiente e territorio. Sono invitati altresì il Magistrato alle acque, il provveditore al porto, il presidente della Biennale ed i sovrintendenti ai beni culturali, ambientali, artistici ed archeologici di Venezia, il preside dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Art. 9.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società Nuova Serenissima convoca annualmente l'assemblea dei sindaci dei comuni direttamente o indirettamente interessati agli interventi di competenza della società, per presentare i programmi ed i progetti di intervento, il resoconto delle attività svolte ed ogni altra informazione che sia stata richiesta dalle amministrazioni locali.

Art. 10.

1. La società Nuova Serenissima utilizza il patrimonio immobiliare acquisito in usufrutto ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 e gli altri immobili da essa acquisiti anche

al fine di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati relative all'uso dei medesimi beni, al loro restauro e consolidamento, nonchè alla localizzazione di attività economiche ambientalmente e socialmente compatibili con le caratteristiche di Venezia e della laguna veneta.

2. La società può stipulare convenzioni con privati anche al fine di garantire il restauro e il consolidamento di immobili adibiti ad uso di abitazione. In tal caso la convenzione deve prevedere i termini e le modalità per l'offerta in locazione delle singole unità abitative.

3. La società può infine stipulare convenzioni con i proprietari di immobili al fine di contribuire al loro restauro e consolidamento in relazione a particolari destinazioni d'uso o a specifiche utilizzazioni per i fini di cui alla presente legge.

Art. 11.

1. Il consiglio di amministrazione della società Nuova Serenissima comunica i programmi di massima ed i progetti esecutivi degli interventi di propria competenza al Presidente del Consiglio dei ministri, affinchè ne sia data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I programmi ed i progetti di cui al comma 1 sono pubblici, liberamente consultabili presso gli uffici della società.

3. Entro novanta giorni dall'annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* le amministrazioni locali, regionali e statali, e chiunque ne abbia interesse, possono proporre opposizione motivata avverso i programmi e i progetti della società, per motivi attinenti alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla tutela del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, alla valutazione dell'impatto ambientale o alle conseguenze socio-economiche degli interventi. In tal caso il presidente del consiglio di amministrazione della società trasmette gli atti al Presidente del Consiglio dei ministri, che decide entro il termine perentorio di sessanta giorni, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i beni cultura-

li ed ambientali ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il procedimento di cui al comma 3 sostituisce tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti dalle vigenti disposizioni di legge. Programmi e progetti si intendono approvati se entro novanta giorni dall'annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* non è stata proposta opposizione, ovvero se entro i sessanta giorni successivi il Presidente del Consiglio dei ministri non ha deciso in merito all'opposizione.

Art. 12.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società Nuova Serenissima, quando ne ravvisi la necessità, può promuovere accordi di programma tra diverse amministrazioni pubbliche, statali, regionali o locali, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13.

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il consiglio di amministrazione predispone i bilanci della società, provvede alla loro certificazione a cura di una delle società di revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e ne trasmette copia, con allegata una relazione illustrativa sui programmi, i progetti e le opere allo studio o in corso, al Presidente del Consiglio dei ministri che, fino alla data di entrata in vigore dello statuto sociale di cui all'articolo 6, provvede alla loro approvazione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno sull'attività della società Nuova Serenissima.

Art. 14.

1. Sono abrogate la legge 16 aprile 1973, n. 171, e la legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con propri decreti al trasferimento alla società Nuova Serenissima delle attività o funzioni, e dei beni strumentali connessi, che siano stati attribuiti ad altri soggetti in base alle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 15.

1. Le autorizzazioni di spesa per interventi diretti alla salvaguardia di Venezia di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ed all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le quote che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano contabilizzate nel bilancio dello Stato quale residui di stanziamento, vengono fatte affluire all'entrata per essere iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Tesoro, quale apporto statale al capitale sociale della società Nuova Serenissima.

2. Viene altresì autorizzato il conferimento da parte dello Stato al capitale sociale della società Nuova Serenissima di lire 750 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 250 miliardi annue.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.